



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Il Direttore Generale Enti Locali e Finanze
I.C. I.9

- Ai Comuni
- Alla Città Metropolitana di Cagliari
- Alle Province
- Alle Unioni di Comuni
- Alle Comunità Montane

Oggetto: Legge Regionale n. 2/2016 art. 36. Procedimento di nomina del Revisore Legale dei conti, applicazione istituto del rinnovo - Chiarimenti.

Facendo seguito ai diversi quesiti e segnalazioni pervenute a questa direzione in ordine alla procedura adottata da diversi Consigli Comunali per l'individuazione del Revisore dei Conti si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.

Il nuovo sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali è disciplinato dall'art. 36 della L.R. n.2/2016, recante norme sul riordino del sistema dell'autonomie locali della Sardegna, che ha profondamente modificato l'iter procedimentale, ridisegnandolo, nel quale i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica.

Il fine precipuo è quello di assicurare la necessaria condizione di terzietà e di indipendenza dell'organo di revisione, essenziale per il corretto svolgimento della delicata funzione di vigilanza e controllo (e per superare il previgente sistema del "controllore" nominato dal "controllato").

L'art.36 della legge regionale suddetta dispone che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione, successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge, i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica.

Segnatamente, tale disposizione legislativa prevede che l'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei revisori, indicata dall'organo assembleare.

La Giunta Regionale, con la deliberazione n.14/35 del 23.03.2016, ha approvato i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le relative modalità di nomina.

La pubblicazione sul Buras n. 15 del 30.03.2017 del primo elenco regionale dei revisori dei conti ha determinato l'immediata efficacia del nuovo sistema di nomina dei professionisti e ha quindi sancito l'incontrovertibile entrata in vigore delle nuove regole. Pertanto a decorrere da tale data la procedura di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Il Direttore Generale Enti Locali e Finanze

nomina deve avvenire ai sensi della predetta legge e secondo l'iter procedurale indicato nella deliberazione della G.R. n. 14/35 del 23/03/2016.

Il comma 10 dell'art. succitato stabilisce che "L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti locali, qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo.

Alla luce di quanto premesso, risulta evidente che la conferma del revisore, prevista dal comma 10 della L.R. n. 2/2016 **è consentita solo allorquando sia stata rispettata per la prima nomina la procedura di estrazione pubblica prevista dal comma 1 della stessa Legge Regionale.**

Il successivo comma 12 recita: "Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente **a condizione** che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico".

Dal tenore della norma e a fronte della più recente e maggioritaria giurisprudenza amministrativa si evince che è sussistente una preclusione assoluta all'attribuzione di un terzo incarico consecutivo, in quanto la ratio della norma è volta a garantire il ricambio dei soggetti in aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento, sanciti dall'art. 97 Cost., ciò a salvaguardia di un principio di rotazione, certamente in grado di contemperare tutte le esigenze in gioco, a prescindere dall'intervenuto nuovo e diverso sistema di nomina mediante sorteggio. L'intento del legislatore è, tra l'altro, favorire un ricambio delle professionalità ed evitare la cristallizzazione degli incarichi nell'ufficio dei revisori, che potrebbe determinare il potenziale affievolimento della qualità dell'apporto professionale nello svolgimento del delicato ruolo presso l'ente.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Dott. Umberto Oppus

Firmato digitalmente da

**UMBERTO
OPPUS**